

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

P.zza L. Ariosto, n. 30 - 73100 – LECCE

Tel./fax: 0832 455433

www.studiotributarioleo.it

e-mail: info@studiotributarioleo.it

LA GUIDA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RIGUARDANTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI PONE UNA PRECLUSIONE, AI FINI IVA, NON RINVENIBILE NEL SISTEMA NORMATIVO.

Contrariamente a quanto afferma la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili e talune Circolari e Risoluzioni della Agenzia delle Entrate, l'aliquota agevolata dell'IVA al 4%, per l'acquisto dei veicoli da parte dei soggetti portatori di handicap, si può applicare anche più volte nel corso del quadriennio dalla data dell'acquisto.

L'Agenzia delle Entrate nella "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili- 2007" ed in varie Circolari e Risoluzioni, ve ne sono altre che si esprimono correttamente, nell'enunciare quelle che sono, per l'appunto, le agevolazioni fiscali concesse ai soggetti portatori di handicap (nonché ai familiari su cui i portatori di handicap sono fiscalmente a carico), pone una limitazione, ad avviso di chi scrive, ingiustificata.

Infatti, nel Par. 4, pag. 6, della Guida si afferma: *"L'IVA ridotta per l'acquisto dei veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso dei quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA"*.

Nella suddetta Guida, par. 8, pag. 9, si richiede, al fine di ottenere il beneficio della aliquota agevolata al 4%, che il disabile, o il suo tutore, produca, all'atto

dell'acquisto, *una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nel corso del quadriennio precedente l'acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato*; la Guida prosegue che *nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA*.

Orbene, il **D.P.R. 633/72- Tabella A-Parte II “Beni e servizi soggetti ad aliquota al 4 %”, n. 31**, non pone alcuna preclusione di carattere temporale all'acquisto dei veicoli da parte dei soggetti portatori di handicap.

Si può ipotizzare che l'Agenzia delle Entrate abbia commesso il suddetto errore considerando applicabile alla disciplina dell'IVA quella in tema di detrazione dalla IRPEF .

Infatti, è nell' **art. 15 “Detrazione per oneri”**, (si prevede la detrazione dalla IRPEF di un importo pari al 19 % di specifici oneri sostenuti dal contribuente), **comma 1, let. c), 8° per., TUIR 917/86**, che si afferma:“*La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento ad un solo veicolo,...*”, mentre nulla di ciò è riportato nella sopra menzionata disciplina in tema di IVA.

E' quindi ipotizzabile che il soggetto avente diritto (portatore di handicap o soggetto sul quale il portatore di handicap risulti fiscalmente a carico) possa acquistare un altro veicolo con aliquota agevolata IVA (ai fini IRPEF vale invece la regola secondo la quale l'agevolazione spetta solo per un autoveicolo) anche se non è decorso il quadriennio dall'acquisto del primo “veicolo agevolato”.

Giova comunque sottolineare che se l'acquirente cede il veicolo, a titolo oneroso o gratuito, per il quale ha usufruito dei benefici fiscali **prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto**, è dovuta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (per l'IVA 20%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (per l'IVA 4%), ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate

necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti¹.

Altra questione è quella se il soggetto avente diritto possa essere titolare di due o più veicoli acquistati con aliquota IVA agevolata.

In linea teorica è possibile, nonostante sia difficile dimostrare che i due o più veicoli “agevolati” sono tutti utilizzati in via *esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali*².

Si pensi infatti all’ipotesi del soggetto portatore di handicap che ha necessità di avere due veicoli, ubicati in località (abitazione e luogo di cura) molto distanti tra loro e che raggiunge reciprocamente con mezzo aereo o ferroviario.

Lecce, febbraio 2007

Avv. Leonardo Leo

¹ Fin 2007, art. 1, comma 37: *”in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti...”*

² Fin 2007, art.1, comma 36 *“Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.*